

STATUTO

**COLTIVARE FRATERNITA'
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA E SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA VALVERDE 10/B

Numero REA: RN - 334134

Codice fiscale: 04287180402

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

de beni immobili, mentre possiede i seguenti beni mobili registrati e le seguenti partecipazioni sociali:

Beni mobili registrati:

- trattore Kubota M6060 4RM, targa BG012Z,
- trattore SAME SLH Explorer, targa BO053262,
- autocarro Ford Transit, targa DT213ME,
- autoveicolo Fiat Doblò, targa EY010BF.

Partecipazioni in altre società:

* quota di partecipazione del valore nominale di euro 58.750,00 (cinquantottomilasettecentocinquanta), pari al 58,75% (cinquantotto virgola settantacinque per cento) del capitale, della società "LOCAL TO YOU S.R.L.", con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), via Galileo Galilei n.24, capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 03538051206, numero di Repertorio Economico Amministrativo BO - 526934;

* quota di partecipazione del valore nominale di euro 100,00 (cento) nella società "CONSORZIO - CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.", con sede in Rimini, via Valverde n.10/B, numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita IVA 02202690406, numero di Repertorio Economico Amministrativo RN - 248423;

* quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.475,00 (duemilaquattrocentosettantacinque) nella società "CONSORZIO AGRIBOLOGNA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", con sede in Bologna, via Paolo Canali n.16, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 04097660379, numero di Repertorio Economico Amministrativo BO - 339243.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.09.

Io Notaio ho letto il presente atto al comparente, il quale lo approva e con me lo sottoscrive alla medesima ora in cui viene sciolta l'assemblea.

Consta di due fogli scritti col sistema meccanografico da persona di mia fiducia e completati di mia mano per cinque pagine intere e parte di questa sesta.

F.to TONELLI MICHELE

F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO

Allegato "A" alla Raccolta n.5299

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' corrente, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Rimini (RN) la società cooperativa denominata "COLTI-

VARE FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE".

La società cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa "COLTIVARE FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE", conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso lo svolgimento di attività agricole, nonché attività industriali, commerciali o di servizi connesse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, come meglio identificate in appresso.

La società cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Società Cooperativa operando secondo l'art.1, comma 1, lett.b) della legge 381/91 e successive modifiche, ha come oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art.2135 del codice civile sia in proprio che per conto terzi.

A maggior chiarezza, ma in maniera non esclusiva, si specifica che la Società Cooperativa potrà:

a) acquistare e/o assumere in affitto ed in altre forme, ter-

reni per coltivarli a conduzione unita, oppure anche a conduzione divisa, ma con unità di direttive; in quest'ultimo caso la società cooperativa potrà acquistare o assumere a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente ai propri soci;

b) provvedere alla gestione ed alla manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico e privato, e a lavori agricoli di ogni genere;

c) gestire per conto terzi o realizzare in proprio vivai per la produzione di piante, nonché svolgere le attività agroturistiche previste dalla Legge numero 730/85 e dalle leggi regionali che disciplinano l'attività agroturistica e le attività complementari;

d) gestire direttamente od in altre forme allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;

e) acquistare o realizzare immobili da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione dei prodotti.

La società cooperativa potrà inoltre:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi aventi oggetto analogo o affine al proprio;
- dare adesioni ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della società cooperativa;
- promuovere organizzare e gestire corsi di qualificazione e di riqualificazione tecnico-professionale per i soci;
- promuovere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa società cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della società cooperativa e/o presso terzi;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura: immobiliare, mobiliare, industriale e commerciale utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività pre-

viste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali od Organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione e dell'agricoltura.

La società cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano le finalità della società cooperativa, oltre a possedere gli eventuali requisiti personali e professionali richiesti per le attività che la società cooperativa gestisce e/o intende gestire.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della società cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo ammi-

nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la società cooperativa.

Possono infine essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e comunque chi abbia interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La società cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori persone fisiche ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, ovvero al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della società cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai

precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, eventuali recapiti mail o fax;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la società cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec alla società cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o pec alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere nei termini e con le modalità di legge.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro sessanta (60) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la società cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società e/o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

g) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;

h) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art.6 della legge 142/01.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei termini e con le modalità di legge nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari a cura dell'organo Amministrativo.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la società cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alle norme in materia.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla società cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.23, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dal-

l'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La società cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i due (2) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La società cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla società cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore non inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spetta un (1) solo voto, indipendentemente dal capitale posseduto.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba

procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società cooperativa.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.7, contro-

firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La società cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio

di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a mero titolo esemplificativo, il fax o l'e-mail) inviata otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo e del suo presidente in caso di organo collegiale, e ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello sta-

tuto;

8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

9) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 7) deve essere redatto da un Notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.23 del presente statuto.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato della società: in tal caso tanto in prima quanto in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza da uno dei vice presidenti; in loro assenza, da persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La società cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da due (2) a nove (9), eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori, con espressa delibera dell'Assemblea, possono essere nominati a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, oppure per un periodo di tre esercizi e scado-

no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e due vice presidenti con pieni poteri, disgiuntamente fra loro.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del presidente convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero altro mezzo ritenuto idoneo, da spedirsi non meno di tre (3) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso in cui il consiglio sia composto da due amministratori, in caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può com-

piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano disgiuntamente a ciascun vice presidente.

La firma del vice presidente fa stato di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

L'organo di controllo della società, nominato quando obbligatorio per legge o per volontà dei soci, è costituito da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti o da un sindaco unico.

All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola conciliativa)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono obbligatoriamente devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, nel rispetto degli artt. 838-bis e ss. c.p.c..

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel rispetto degli artt. 838-bis e ss. c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18 lett.c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 23.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge n. 381/1991.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to TONELLI MICHELE

F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO

22 di 22